

**BANDO ANNO 2025****PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30.12.1991, N. 39, ART. 9.**

Si indice il Bando per l'assegnazione dei contributi alle Amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi della Legge regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9, per l'anno 2025.

I Comuni interessati potranno presentare una sola proposta d'intervento, entro il termine di 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando stesso nel Bollettino ufficiale della Regione (ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. n. 39/1991).

La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'Amministrazione concorrente, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, né per il mancato funzionamento al collegamento U.R.L. da cui potrebbe derivare l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

La domanda di contributo dovrà essere presentata in formato .pdf, pena esclusione dal bando, utilizzando esclusivamente la modulistica riportata negli Allegati C, C1 e C2, posti a corredo della Deliberazione che approva il bando.

La domanda di cui al precedente punto, dovrà essere accompagnata da ulteriori elaborati, da presentarsi sempre in formato .pdf, pena esclusione dal bando, costituiti da una relazione dell'intervento con i relativi dati sulla sinistrosità, dai provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9 della L. R. n. 39/91), e dalla tavola sinottica dell'intervento proposto (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell'opera proposta).

Gli interventi presentati dalle Amministrazioni comunali saranno oggetto di valutazione e verifica di ammissibilità ai sensi dei criteri di cui all'Allegato A "Criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi - Bando Anno 2025. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". " posto a corredo della Deliberazione che approva il bando.

La competente Direzione Infrastrutture e Trasporti provvederà allo svolgimento dell'istruttoria delle domande presentate e il Direttore della medesima Direzione con proprio Decreto approverà la graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, nonché l'elenco degli interventi esclusi con la relativa motivazione.

A seguito dell'adozione di tale Decreto, con Deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili, dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della L.R. n. 39/1991.

Per gli interventi ammessi a contributo, sarà sottoscritto uno specifico Accordo di programma, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001 (Schema in allegato D alla Deliberazione che approva il bando).

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa, è obbligatorio, per le Amministrazioni che saranno ammesse a beneficiarie del contributo, presentare un cronoprogramma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante all'Accordo di Programma.

Come previsto dall'art. 9, comma 2 bis, della L. R. n. 39/1991, la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo avrà una validità biennale, a decorrere dall'anno del suo primo scorrimento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia al provvedimento che approva il bando.

